

Ai Dipendenti dell'ESaCRI in l.c.a.

Al Dirigente del Servizio Legale

e, p.c. Al Commissario Liquidatore dell'EsaCRI in l.c.a.

Alle OO. SS.

Oggetto: Covid 19 – aggiornamento misure di protezione

Con riferimento alla nota prot. n. 2051 del 4/03/2021 e all'ODS n. 6 del Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria, perdurando lo stato di emergenza da COVID-19 (attualmente prorogato al 30/04/2021), a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, si ribadisce a tutto il personale di adottare le misure di prevenzione e protezione, che di seguito vengono sintetizzate:

- Al momento dell'accesso in sede il personale (sia esterno che interno) deve obbligatoriamente sottoscrivere l'autocertificazione fornita dal personale di vigilanza attestante, tra l'altro, l'assenza di stati febbrili e sintomatologia di tipo influenzale (tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie). Per il personale che accede con regolarità in sede, l'autocertificazione potrà essere redatta "una tantum", ed avrà validità fino a diversa comunicazione da parte del dichiarante.
- Il personale (sia interno che esterno) che accede alla sede deve essere munito di mascherina e procedere alla immediata disinfezione delle mani (o dei guanti, se precedentemente indossati), lavandole poi periodicamente ed accuratamente con acqua e sapone per almeno un minuto durante la permanenza in sede. In particolare si raccomanda sempre la disinfezione delle mani dopo l'utilizzo dei servizi igienici o dopo aver toccato superfici di contatto soggette a frequente uso promiscuo (pulsantiere di ascensori, macchine distributrici di cibi/bevande, corrimano, fotocopiatrici/stampanti comuni, ecc.)
- E' obbligatorio l'uso della mascherina correttamente indossata (devono essere coperti naso e bocca) durante tutto il tempo di permanenza all'interno della sede.
- In ogni caso deve essere favorita l'aerazione dei locali dall'esterno mediante frequente apertura delle finestre (in caso di condizioni meteorologiche avverse è preferibile effettuare frequenti aperture per brevi periodi piuttosto che rare aperture per periodi più prolungati) e rispettare le norme di igiene respiratoria (p.es.: starnutire o tossire coprendosi la bocca con fazzoletti monouso, evitare di toccarsi occhi/naso/bocca).
- Sono vietati assembramenti di persone, in particolare in aree comuni (p.es. aree break), limitando al massimo gli spostamenti anche del personale interno, frequentando solo gli ambienti strettamente necessari. Per le riunioni, anche in sede deve essere sempre privilegiata la modalità a distanza (videoconferenza). In caso di indifferibile necessità di svolgere riunioni in presenza, deve essere limitato al massimo il numero dei partecipanti, la durata della riunione

- ed il locale dovrà essere frequentemente aerato dall'esterno. In ogni caso, oltre al corretto uso della mascherina, deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri.
- Evitare l'uso degli ascensori, privilegiando spostamenti a piedi; in caso di inderogabile necessità, l'accesso all'ascensore (anche di una singola persona) deve avvenire indossando la mascherina. In ogni caso nell'ascensore dovranno essere presenti contemporaneamente non più di due persone che dovranno posizionarsi "di spalle" nei due angoli diametralmente opposti della cabina, indossando la mascherina. Prima di accedere alla cabina si raccomanda di attendere qualche secondo dopo l'apertura delle porte onde favorire il ricambio d'aria.
- Il lavoratore che durante l'attività in sede dovesse manifestare stati febbrili o sintomi suggestivi di COVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie, perdita/diminuzione dell'olfatto/gusto, naso che cola, mal di gola, mal di testa, debolezza, dolori muscolari) deve immediatamente comunicarlo al datore di lavoro, evitando di spostarsi all'interno della sede in attesa di ricevere indicazioni e la necessaria assistenza, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti.
- In caso di comparsa di febbre e/o dei sintomi sopra indicati nel corso di attività svolte al di fuori della sede aziendale, il personale è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro. Analogo comportamento dovrebbe essere tenuto anche se ci si trova in smart working.
- **Per quanto riguarda la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia covid-19**, nella Circolare del Ministero della salute del 12/04/2021 – tenuto conto del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 6 aprile 2021 - vengono prese in considerazione le seguenti possibili evenienze:

1. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia

2. Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto 1) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

3. Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui ai punti 2) e 3), ai fini del reintegro invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

4. Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l' idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

5. Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Nella Circolare viene evidenziato che la stessa è passibile di ulteriori aggiornamenti in relazione all'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

- Riguardo i criteri dell'isolamento fiduciario dei contatti stretti dei casi confermati positivi al virus SARS-CoV-2, di seguito si riporta in sintesi quanto ridefinito dal il CTS (*ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706*):
 - CASI POSITIVI ASINTOMATICI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena
 - CASI POSITIVI SINTOMATICI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena
 - CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici l'isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione)
 - CONTATTI STRETTI
Isolamento fiduciario: 10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare
- In caso di utilizzo di mezzi di trasporto privato o aziendale:
 - a) obbligo di indossare la mascherina (tranne che in caso di uso individuale), rispettando la distanza interpersonale di un metro
 - b) disinfezione del mezzo di trasporto aziendale all'inizio ed al termine di ogni viaggio; si raccomanda di seguire periodicamente analoga procedura anche in caso di impiego di veicolo privato
 - c) disinfezione delle mani (ovvero indossare guanti monouso) prima di accedere al veicolo
 - d) evitare l'attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell'aria effettuando, al contrario, la periodica aerazione (possibilmente naturale) dell'abitacolo dall'esterno.

Tutti i dipendenti sono tenuti scrupolosamente ad inoltrare alla seguente mail riscontrocircolare.covid@entecri.it la conferma di ricezione della presente comunicazione, in particolare nell'oggetto si dovrà indicare in ordine:

il nome e cognome del dipendente

il numero del protocollo

la data del protocollo,

l'oggetto della lettera.

Es: (Mario Rossi _00000_01-01-1990_ Covid 19 aggiornamento misure di protezione)

Il Capo Dipartimento A.G.L.
Dott. Claudio Malavasi



F.to Il Responsabile dell'Area Patrimonio
(Pierpaolo Scarpino)

F.to il Responsabile di Istruttoria
(Iolanda Tallarico)